COMUNE DI CERGNAGO

PROVINCIA DI PAVIA

N. 34 Reg.Del.
del 19/12/2024

Copia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.34

OGGETTO: Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, D.Lgs. 19.08.2016, n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16.06.2017, n.100, detenute dal Comune di Cergnago alla data del 31.12.2023.

L'anno **duemilaventiquattro** addì **diciannove** del mese di **dicembre** alle ore **diciotto** e minuti **trenta** nella sala consiliare, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato in adunanza Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. BAGNOLI Marco - Sindaco	Sì
2. STOLFI Teresa - Assessore	Sì
3. VAI Mario Achille - Assessore	Sì
4. GUALLINI Ferdinando - Consigliere	Sì
5. ZERBINATI Nicolo' - Consigliere	No
6. NARCISI Luca - Consigliere	Sì
7. MORE' Pier Domenico - Consigliere	Sì
8. SAVINI Laura - Consigliere	Sì
9. BISCALDI Raffaella - Consigliere	No
10. BATTAGLIA Denise - Consigliere	Sì
11. MORANDO Federico - Consigliere	No
12.	
13.	
Totale Presenti:	8
Totale Assenti:	3

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Signor Angela Maria Dott.ssa NATALE.

Il Signor BAGNOLI Marco nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'oggetto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

1. esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.
2. ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

RILEVATO che il Comune di Cergnago con propria deliberazione di Consiglio Comunale n.21 del 29.09.2017 ha deliberato in merito e provveduto alle comunicazioni previste per legge;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n, 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP);
e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:
a) in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Cergnago e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
b) in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

VISTA la delibera Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 22/SEZAUT/2018/INPR del 21 Dicembre 2018 con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni per il corretto adempimento, da parte degli enti territoriali, delle disposizioni di cui all'art.20 del D.Lgs. n.175/2016;

RILEVATO che la Corte dei conti prescrive: "*il processo di razionalizzazione – nella sua formulazione straordinaria e periodica – rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a procedimentalizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento. È da ritenere, anzi, che l'atto di ricognizione, oltre a costituire un adempimento per l'ente, sia l'espressione più concreta dell'esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione. Per tutte queste ragioni, evidentemente, l'art. 24 co. 1, secondo periodo, stabilisce che «ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute», sia pure per rendere la dichiarazione negativa o per decretarne il mantenimento senza interventi di razionalizzazione.*";

RILEVATO inoltre che la Corte dei conti dispone: "*... Il rapporto con la precedente rilevazione se, da un lato, agevola gli enti territoriali nella predisposizione dei nuovi piani, dall'altro, impone un raccordo con le preesistenti disposizioni. Ciò posto, resta confermato l'orientamento normativo che affida preliminarmente all'autonomia e alla discrezionalità dell'ente partecipante qualsiasi scelta in merito alla partecipazione societaria anche se di minima entità. In tale ottica sussiste l'obbligo di effettuare l'atto di ricognizione di tutte le partecipazioni societarie detenute alla data di entrata in vigore del decreto (v. paragrafi 1 e 2), individuando quelle che devono essere alienate o che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione previste dall'art. 20, commi 1 e 2; tale atto ricognitivo deve essere motivato in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'art. 20, commi 1 e 2, d.lgs. n. 175/2016. Per quanto occorra, va sottolineata l'obbligatorietà della ricognizione delle partecipazioni detenute (la legge usa l'avverbio "tutte" per indicare anche quelle di minima entità e finanche le partecipazioni in società "quotate"), sicché la ricognizione è sempre necessaria, anche per attestare l'assenza di partecipazioni. D'altro canto, gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione / razionalizzazione / fusione / mantenimento della partecipazione senza interventi).* ***È, quindi, necessaria una puntuale motivazione sia per giustificare gli interventi di riassetto sia per legittimare il mantenimento della partecipazione***";

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP;

CONSIDERATO che con deliberazione n. 21 del 13.12.2023 il Consiglio Comunale ha provveduto, ai sensi dell'art.20 del TUSP, ad effettuare la revisione periodica delle proprie partecipazioni possedute alla data del 31.12.2022 e che qui si intende integralmente richiamata;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla Relazione tecnica allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATO in particolare il punto 3 *"Piano operativo di razionalizzazione"* della Relazione tecnica (Allegato A);

TENUTO CONTO del parere favorevole espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE richiesti ed espressi dai Responsabili dei Servizi interessati ai sensi dell'art.49, comma 1, e dell'art.147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i.;

Con la seguente votazione, resa nei modi e forme di Legge

Presenti e votanti: 8
Favorevoli n. 8
Contrari n. 0
Astenuti n. 0

Delibera

1. Di approvare la ricognizione al 31.12.2023 delle società in cui il Comune di Cergnago detiene partecipazioni, dirette o indirette, come disposto dall'art.20 del D.Lgs 19.08.2016, n. 175 come modificato dal D.Lgs. 16.06.2017 nr. 100 e analiticamente dettagliata nella relazione tecnica, allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di prendere atto che la ricognizione effettuata prevede la conferma della messa in liquidazione della Società C.L.I.R. SpA, dichiarata fallita dal Tribunale ordinario di Pavia nel corso del 2022, della messa in liquidazione della Società GAL LOMELLINA SrL e della Società LOMELLINA GAS SrL.
3. Di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate.
4. Di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20, comma 3, del T.U.S.P., mediante gli appositi applicativi, al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed alla competente sezione regionale della Corte dei Conti.
5. Di dichiarare, con la seguente votazione, resa nei modi e termini di legge e data l'urgenza di provvedere in merito,
 Presenti e votanti: 8
 Favorevoli n. 8
 Contrari n. 0
 Astenuti n. 0
 la presente deliberazione **IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE**, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i

Allegato A) alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale

COMUNE DI CERGNAGO
PROVINCIA DI PAVIA

RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DETENUTE DAL COMUNE DI CERGNAGO ALLA DATA DEL 31.12.2023

(ART. 20, COMMA 1 E SEGUENTI, D.LGS. 175/2016 E S.M.I. - T.U.S.P.)

RELAZIONE TECNICA

Indice generale

1. INTRODUZIONE
2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE
3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE
4. CONCLUSIONI

1. INTRODUZIONE

La legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un "processo di razionalizzazione" delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il "*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*".

In adesione a tale disposto legislativo il Comune di CERGNAGO, con atto del Consiglio Comunale n.2 del 30.04.2015, approvava il *"Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate – presa d'atto ed approvazione"*.

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il nuovo Testo Unico delle Società partecipate (D.Lgs. 175 del 19.08.2016) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella legge 7 agosto 2015 n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa nonché la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza.

Le disposizioni del decreto hanno ad oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, attraverso i seguenti principali interventi:

- l'ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all'ipotesi di costituzione della società sia all'acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1, 2, 23 e 26);
- l'individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);
- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e 24);
- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica e acquisizione di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11);
- l'introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la definizione delle relative responsabilità (art. 11 e 12);
- definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie (artt. 13 e 15);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d'impresa e l'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e/o amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14);
- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società "*in house*" (art. 16);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata (art. 17);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art. 18);
- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt. 19 e 25);
- l'assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 (art. 22);
- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali (art. 21);
- l'attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art. 20);
- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24);

- le disposizioni di coordinamento la legislazione vigente (art. 27 e 28).

In base all'art.24, comma 1, del D.Lgs 19.08.2016, n.175, ciascuna amministrazione pubblica, entro il 30.09.2017, era chiamata ad effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23.09.2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20 del TUSP.

L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, doveva essere comunicato al MEF, entro il 31.10.2017 (scadenza poi differita al 10.11.2017), esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 17 del D.L. 24.06.2014, n.90.

Una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'art.20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

A tale obbligo sono tenute le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30.03.2001, n.165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale (art.2, comma 1, lettera A), del TUSP).

Con deliberazione del Consiglio Comunale n.21 del 29.09.2017 il Comune di Cergnago ha provveduto ad effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla predetta data, analizzando la rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte di una amministrazione pubblica, cioè alle categorie di cui all'art.4 del TUSP, il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art.5 (commi 1 e 2), il ricadere in una delle ipotesi di cui all'art.20, comma 2, TUSP

Né è scaturito il seguente piano di razionalizzazione:

MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE – REVISIONE STRAORDINARIA

Denominazione società	Tipo di partecipazione (*diretta/indiretta*)	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
CBL SPA	DIRETTA	Vendita gas metano – Gestione servizio idrico integrato	0,003%	La Società svolge un servizio necessario e di interesse generale per la comunità, rispettando le disposizioni contenute nel TUSP (Art.4 e 20).
C.L.I.R. SPA	DIRETTA	Raccolta rifiuti solidi urbani non pericolosi	0,78%	La Società svolge un servizio necessario e di interesse generale per la comunità, rispettando le disposizioni contenute nel TUSP (Art.4 e 20).
CBL DISTRIBUZIONE SRL	INDIRETTA	Gestione impianti di distribuzione gas naturale	0,003%	La Società svolge un servizio necessario e di interesse generale per la comunità, rispettando le disposizioni contenute nel TUSP (Art.4 e 20).
PAVIA ACQUE SCARL	INDIRETTA	Raccolta trattamento e fornitura acqua	0,00024%	La Società svolge un servizio necessario e di interesse generale per la comunità, rispettando le disposizioni contenute nel TUSP (Art.4 e 20).

AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE – REVISIONE STRAORDINARIA

Azione di razionalizzazione	Denominazione società	% Quota di partecipazione	Attività compiute dall'ente in attuazione del provvedimento di revisione straordinaria
Cessione/Alienazione quote			
Liquidazione	GAL LOMELLINA SRL	0,41	Con verbale dell'assemblea dei Soci del 26.05.2018 è stata deliberata la messa in liquidazione volontaria della Società, demandando al Consiglio di Amministrazione la nomina del liquidatore
Fusione/Incorporazione			

2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

L'art. 20 del T.U.S.P. *"Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche"* al comma 1 prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al successivo comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Sempre ai sensi del comma 2, il Piano è corredato da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione.

Ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P. *"Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche"*, al comma 3 si prevede che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno, e trasmessi con le modalità definite al comma 3 medesimo. Infine il successivo comma 4 prevede che in caso di adozione del piano di razionalizzazione le pubbliche amministrazioni approvino una relazione sull'attuazione del piano che evidenzi i risultati conseguiti, entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

Il provvedimento di cui sopra, adeguatamente motivato, deve essere adottato dall'organo dell'ente che, nel rispetto delle regole della propria organizzazione, può impegnare e manifestare all'esterno la volontà dell'ente medesimo al fine di far ricadere su quest'ultimo gli effetti dell'attività compiuta. Per gli enti locali è da intendersi che il provvedimento deve essere approvato con delibera consiliare.

Come delineato all'articolo 1, comma 1, del TUSP, le disposizioni dello stesso TUSP si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo).

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f), dello stesso TUSP, per *"partecipazione"* si deve intendere *"la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi"*.

Una società si considera:

- partecipata direttamente, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;
- partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente.

Pertanto, rientrano fra le "partecipazioni indirette" soggette alle disposizioni del TUSP sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione tramite una società o un organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in una società o in un organismo controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo congiunto).

Con riferimento a quest'ultimo caso, in considerazione del fatto che la *"tramite"* è controllata da più enti, ai fini dell'analisi della partecipazione e dell'eventuale individuazione delle misure di razionalizzazione da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, le Amministrazioni che controllano la società "tramite" sono invitate a utilizzare opportune modalità di coordinamento (tra queste, ad esempio, la conferenza di servizi) per determinare una linea di indirizzo univoca sulle misure di razionalizzazione da adottare, da rendere nota agli organi societari

La nozione di organismo *"tramite"* non comprende gli enti che rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione del TUSP ai sensi del menzionato articolo 2, comma 1, lett. a), come i consorzi di cui all'art. 31 del TUEL e le aziende speciali di cui all'art. 114 del TUEL che dovranno procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute.

L'art. 20, comma 2, lett. d), del TUSP, stabilisce inoltre che le amministrazioni pubbliche devono adottare misure di razionalizzazione per le partecipazioni detenute in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. Ai sensi

dell'art. 26, comma 12-quinquies, del TUSP, detta soglia è ridotta a cinquecentomila euro fino all'adozione dei piani di razionalizzazione riferiti al 31 dicembre 2019.

Nell'applicazione di tale norma si deve fare riferimento al bilancio individuale di ciascuna società partecipata con specifico riferimento all'area ordinaria della gestione aziendale, al fine di individuare la misura della *"dimensione economica"* dell'impresa.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n.21 del 13.12.2023 l'Ente ha provveduto ad effettuare la ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art.20, D.Lgs. 19.08.2016, n.175, come modificato dal D.Lgs. 16.06.2017, n.100, alla data del 31.12.2022.

Sulla base delle indicazioni contenute nelle Linee guida predisposte dalla Corte dei Conti sezione autonomie con propria deliberazione n.22/SEZAUT/2018/INPR del 28.12.2018 e in quelle predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, il Comune di BREME, ha provveduto alla *"Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art.20, D.Lgs. 19.08.2016, n.175, come modificato dal D.Lgs. 16.06.2017, n.100"* come meglio evidenziato nell'allegato 1) che forma parte integrante e sostanziale alla presente relazione.

3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE

Il Comune di Cergnago attraverso i siti internet delle proprie società partecipate ha estrapolato i dati necessari per effettuare la ricognizione periodica delle proprie partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art.20 D.Lgs. 19.08.2016, n.175, come modificato dal D.Lgs. 16.06.2017, n.100, alla data del 31.12.2022.

La società partecipata GAL Lomellina SrL non ha fornito alcuna informazione, pertanto alla data della predetta ricognizione, non si conoscono le azioni intraprese dal Consiglio di Amministrazione circa la nomina del liquidatore e della conseguente messa in liquidazione.

La Società CLIR SPA non ha fornito i dati relativi al Bilancio 2020, 2021, 2022 e 2023 in quanto, alla data della presente rilevazione, gli stessi non risultano essere stati approvati.

La Società CLIR SPA, affidataria del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ha prestato la propria attività presso l'Ente scrivente sino alla data del 28.02.2021.

Il Consiglio Comunale con propria deliberazione n.02 del 24.02.2021 ha provveduto ad approvare lo scioglimento della Società CLIR SPA ai sensi degli articoli 2484 e seguenti del Codice Civile, dando mandato al Sindaco di richiedere, all'Organo Amministrativo della Società, la convocazione dell'Assemblea straordinaria dei soci, inserendo all'ordine del giorno la decisione di sciogliere la Società con la conseguente messa in liquidazione e la nomina del/i liquidatore/i.

L'Assemblea Straordinaria dei Soci in data 09.06.2021 ha deliberato la messa in liquidazione della Società in ragione delle difficoltà economiche e finanziarie sopraggiunte negli ultimi tempi.

In data 17.06.2021 i liquidatori nominati hanno comunicato di non accettare l'incarico e l'Assemblea si è pertanto conclusa senza la nomina di alcun liquidatore.

I Membri del Collegio Sindacale della Società hanno presentato istanza al tribunale di procedere alla nomina di un liquidatore.

Il Tribunale ordinario di Milano ha fissato l'udienza in data 5 novembre 2021 per la nomina del liquidatore, il quale però ha comunicato di non voler accettare la carica.

Successivamente:

- è stata notificata istanza di fallimento alla Società CLIR SpA da parte della Società Lomellina Energia SrL fissando udienza prefallimentare in data 29.06.2022;
- con fallimento n.40/2022 sent. n.44/2022 del 04.07.2022 il Tribunale Ordinario di Pavia ha dichiarato il fallimento della Società CLIR SpA con sede in Mortara nominando il curatore fallimentare.

Alla data della presente ricognizione, agli atti del Comune di Breme, non risulta pervenuta ulteriore documentazione in tal senso e pertanto non si conoscono i tempi di conclusione della procedura fallimentare in corso.

La Società Lomellina Gas SrL, società indiretta per il tramite della Società CBL SpA, con propria nota del 22.11.2023, prot.117/2023, pervenuta a mezzo pec in data 23.11.2023, prot.1749, ha comunicato che l'Assemblea dei Soci ha deliberato, in data 24.05.2023, lo scioglimento anticipato della stessa ponendola in liquidazione.

Alla data della presente ricognizione, agli atti del Comune di Cergnago, non risulta pervenuta ulteriore documentazione in tal senso e pertanto non si conoscono i tempi di conclusione della procedura di liquidazione in corso.

La ricognizione periodica prevede:

AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

Azione di razionalizzazione	Denominazione società	% Quota di partecipazione	Tempi di attuazione
Cessione/Alienazione quote			
Liquidazione	CLIR SPA	0,78%	Alla data della presente rilevazione non si conoscono le tempistiche di conclusione della procedura
	GAL LOMELLINA SRL	0,41%	Alla data della presente rilevazione non si conoscono i tempi di conclusione della procedura
	LOMELLINA GAS SRL	0,003%	Alla data della presente rilevazione non si conoscono i tempi di conclusione della procedura
Fusione/Incorporazione			

4. CONCLUSIONI

La presente ricognizione periodica prevede la conferma della messa in liquidazione della Società C.L.I.R. SpA, della Società GAL LOMELLINA SrL e della Società LOMELLINA GAS SrL.

Vengono confermate le scelte effettuate in sede di revisione straordinaria e periodica per le restanti partecipazioni attualmente detenute dall'Ente che non rientrano nelle casistiche previste per la razionalizzazione.

MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Denominazione società	Tipo di partecipazione (*diretta/indiretta*)	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
CBL SPA	DIRETTA	Gestione servizio idrico integrato	0,003%	La Società svolge un servizio necessario e di interesse generale per la comunità, rispettando le disposizioni contenute nel TUSP (Art.4 e 20).
GAL RISORSA LOMELLINA SCARL	SIA DIRETTA CHE INDIRETTA	Promozione avvio nuove iniziative economiche	0,87%	La Società svolge un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico privato, rispettando le disposizioni contenute nel TUSP (Art.4, co 2, lettera C))
CBL DISTRIBUZIONE SRL	INDIRETTA	Gestione impianti di distribuzione gas naturale	0,0003%	La Società svolge un servizio necessario e di interesse generale per la comunità, rispettando le disposizioni contenute nel TUSP (Art.4 e 20).
PAVIA ACQUE SCARL	INDIRETTA	Raccolta trattamento e fornitura acqua	0,00024%	La Società svolge un servizio necessario e di interesse generale per la comunità, rispettando le disposizioni contenute nel TUSP (Art.4 e 20).
AQUAGEST SRL a socio unico	INDIRETTA	Gestione servizio idrico integrato (per conto CBL) raccolta trattamento e fornitura acqua	9,64%	La Società svolge un servizio necessario e di interesse generale per la comunità, rispettando le disposizioni contenute nel TUSP (Art.4 e 20).

Cergnago, 10.12.2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Angela Maria NATALE

COMUNE DI CERGNAGO

PROVINCIA DI PAVIA

Verbale Revisore dei Conti n. 04 del 10.12.2024

Oggetto: Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art.20, D.Lgs. 19.08.2016, n.175, come modificato dal D.Lgs. 16.06.2017, n.100 detenute dal Comune di Cergnago alla data del 31.12.2023.

Rilevato che il Testo unico delle società partecipate dispone che l'Ente deve procedere alla razionalizzazione periodica, di cui all'articolo 20 (articolo 26, comma 11).

Preso atto dell'obbligo, in capo all'Ente, di adottare un Piano di razionalizzazione delle società partecipate, con il duplice obiettivo di tagliare costi e ridurre il numero delle partecipate sulla base di un'accurata analisi degli assetti societari, da predisporsi tenuto conto delle forme organizzative e gestionali presenti sul territorio.

Considerato che, a presidio di questo processo di riordino societario, l'articolo 20, comma 7, del D.Lgs n. 175/2016 prevede pesanti sanzioni (fino a 500mila euro) per gli Enti locali inadempienti i quali, anche se investiti del ruolo di "socio pubblico" con intensità tali da non essere suscettibili di influire sugli organismi partecipati, hanno comunque l'obbligo di monitorare le partecipazioni azionarie, anche se di modesta entità.

L'Organo di Revisione, pur non essendo direttamente investito dall'adempimento di legge di un obbligo di parere, riconosce che sussistono valide ragioni per non sottovalutare gli adempimenti connessi al processo in esame, riconducibili al fatto che gli obiettivi e i criteri d'azione connessi alla razionalizzazione delle partecipate sono suscettibili di influire significativamente sul bilancio dell'Ente locale, sia in conseguenza di un'auspicata riduzione delle partecipate, sia con l'adozione di politiche di efficientamento che incidano soprattutto sulle società partecipate con reiterate perdite gestionali.

Si enucleano ora le linee di riscontro che sono state avviate in termini di vigilanza sui risultati gestionali raggiunti dal Comune a chiusura dell'esercizio rispetto agli obiettivi esplicitati nel Piano di razionalizzazione:

- La razionalizzazione periodica approvata dal Comune consistente in una delibera ricognitiva, ovvero di "*un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui l'Ente detiene partecipazioni, dirette o indirette*". Da ciò, a parere dell'Ente, ***non è scaturita*** la necessità di un nuovo piano di razionalizzazione per la programmazione e la formalizzazione di nuove azioni eventualmente necessarie.
- E' stato verificato, per ogni soggetto partecipato, il rispetto del divieto di soccorso finanziario previsto dall'articolo 6, comma 19, del D.L. n. 78/2010 che, precludendo il sovvenzionamento di società in perdita strutturale, impone una valutazione di convenienza economica sul mantenimento della partecipazione e, di conseguenza, su di una sua ricapitalizzazione anche mediante il ricorso alla procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio prevista dall'articolo 194, comma 1, lettera c) del D.Lgs n. 267/2000.

Si ribadisce, in ogni caso, l'importanza dell'applicazione dei principi di sana gestione finanziaria e di buon andamento nella gestione dei rapporti con le partecipate, tanto da allontanare, sotto qualsiasi aspetto, il tema della crisi d'impresa disciplinato dall'articolo 14 del D.Lgs n. 175/2016 ove, al primo comma, si dispone che, nei casi più gravi, le società a partecipazione pubblica sono soggette alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, mentre al comma 5 è sancito il divieto di ricapitalizzare le società pubbliche con reiterate perdite di bilancio.

VISTI

- la relazione tecnica nonché l'allegato 1) alla stessa contenete i dati relativi alle Società dirette e indirette di cui l'Ente detiene partecipazioni alla data del 31.12.2023;

- i pareri favorevoli di regolarità contabile e di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa espressi dai Responsabili dei Servizi interessati ai sensi degli artt 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

INVITA L'ENTE

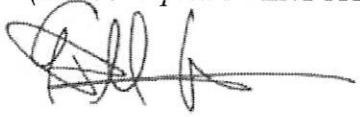
- a monitorare attentamente e costantemente l'andamento dei costi dei servizi forniti dalle società partecipate, al fine di assicurare l'ottimale contenimento delle spese connesse;
- a inviare alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti e a tutte le società partecipate copia della deliberazione di Consiglio Comunale in questione.

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE all'approvazione della proposta di deliberazione in oggetto relativa alla ricognizione periodica, di cui all'articolo 20, D.Lgs 175/2016 delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Cergnago alla data del 31.12.2023.

Letto, confermato, sottoscritto.

IL REVISORE DEI CONTI
(Dott.Gianpietro VENTURINI)



PARERI EX ART. 49 D.LGS N. 267 DEL 18/08/2000

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA:

F A V O R E V O L E

Sede, lì 19.12.2024

F.to **IL SEGRETARIO COMUNALE**
NATALE Dott.ssa Angela Maria

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE:

F A V O R E V O L E

Sede, lì 19.12.2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to **Irene DESIDERO'**

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to BAGNOLI Dott. Marco

Il Segretario Comunale
F.to Angela Maria Dott.ssa NATALE

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che copia della presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Web di questo Comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 a partire dal giorno 18/01/2025.

Cergnago , lì 18/01/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Angela Maria Dott.ssa NATALE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' (Art. 134, comma 3, D.Lgs. 18/082000, n. 267)

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 19.12.2024

☐ per scadenza del termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

X per intervenuta dichiarazione di immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Angela Maria NATALE

E' copia conforme all'originale per uso interno amministrativo.
Cergnago,lì 22/03/2025

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
IRENE DESIDERO'

COMUNE DI C... Prov di Pavia